

Camera dei Deputati Resoconto discussione
Risarcimenti nella legge finanziaria per emotrasfusi e vaccinati

CAMERA DEI DEPUTATI
XII Commissione - Resoconto di giovedì 8 novembre 2007

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 novembre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. -
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Serafino Zucchelli.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 159/2007: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

C. 3194.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 novembre 2007.

Fiorella CECCACCI RUBINO (FI) osserva che l'articolo 33 intende dirimere le controversie in essere tra il Ministero della salute e gli emotrasfusi (emofilici, talassemici, trasfusi occasionali) le cui azioni giudiziarie, secondo un censimento effettuato dallo stesso Ministero ammontavano, alla data del 26 luglio 2007, a circa 1.500 casi. Con l'importo di 150 milioni di euro per il 2007, da corrispondere a ciascuno degli interessati per somme non inferiori a quelle stabilite con il decreto del Ministero della salute del 3 novembre 2003, verrebbero accontentati soltanto 375 soggetti attraverso il pagamento a ciascuno di essi della somma media di 400.000 euro, mentre nulla si dispone per gli altri 1.225 attualmente in causa.

Lamentata l'inadeguata copertura economica del provvedimento, riterrebbe più opportuno che si estendessero i benefici della legge n. 229 del 2005 anche a tutti gli emotrasfusi, così come richiesto da tutte le associazioni di danneggiati da emotrasfusioni e vaccinazioni. Rammenta che la legge n. 229 del 2005 ha aumentato ai soli danneggiati da vaccino sia l'assegno mensile che gli arretrati, condizionando l'erogazione del beneficio alla chiusura delle liti pendenti. Ciò ha comportato la giusta reazione degli emotrasfusi che pur avendo instaurato numerose azioni di risarcimento dei danni, sono stati esclusi dai benefici della medesima legge.

Estendendo i benefici della suddetta legge, secondo un calcolo delle associazioni dei danneggiati, si potrebbero erogare ben 5.496 indennizzi, procurando il doppio vantaggio, da un lato di accontentare oltre 5.000 famiglie, che dovranno rinunciare, come condizione, alla prosecuzione delle liti pendenti o ad intraprenderne di nuove, e, dall'altro, di liberare lo Stato e il Ministero della salute delle migliaia di contenziosi in essere. Visto che l'importo per queste 5.496 famiglie corrisponderebbe a 27.288 euro, si potrebbe fissare il termine di quindici anni per il pagamento del risarcimento, in analogia con la durata della reversibilità del beneficio erogato previsto dalla legge n. 210 del 1992 e applicando i criteri stabiliti dal Ministro della salute nel suo decreto attuativo della legge n. 229 del 2005 emanato il 6 ottobre 2006, così erogando ad ognuno un totale di

409.320 euro, che corrisponde esattamente a quanto già pagato in un solo anno dal Ministero della salute ai 711 aventi diritto. In base a questi semplici calcoli, occorrerebbe rivedere i criteri di assegnazione oppure stanziare un importo decisamente più ampio.

Rammenta poi che alcuni giorni fa al Senato un emendamento alla finanziaria per il 2008, unanimemente presentato dai membri della Commissione igiene e sanità, che ricalca in parte le modifiche apportate a questo collegato, e che disponeva a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario una spesa di 180 milioni annui per 10 anni (dal 2008 al 2017), non è stato accettato dal Governo. Gli stessi senatori ripresenteranno lo stesso emendamento in Aula, significando che su questa importante questione di giustizia sociale si è verificata una netta spaccatura fra il Governo e la sua stessa maggioranza.

La richiesta più importante avanzata al tavolo tecnico che il Ministero della salute ha istituito con le associazioni dei danneggiati da emotrasfusioni e vaccinazioni riguarda la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992. A questo proposito rammenta di aver presentato, in data 7 febbraio 2007, una interrogazione a risposta scritta al ministro Turco, a cui a tutt'oggi non è ancora pervenuta risposta. Rileva altresì che il ministro Turco si rifiuta di riaprire i termini per i danneggiati da vaccinazione, asserendo di non conoscere il numero dei possibili aventi diritto, e pone come condizione per il riavvio dell'iter legislativo l'individuazione del numero dei possibili beneficiari ai fini di una corretta quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per garantire la copertura economica del provvedimento. In realtà, ai danneggiati da vaccinazione, viene negato l'indennizzo della legge n. 210 del 1992 per aver presentato la domanda amministrativa fuori dai termini triennali, in quanto il rigetto delle domande per decadenza è disposto con decreto ad personam dal sottosegretario alla salute; pertanto è impossibile che non si abbia contezza del numero delle domande. La realtà è che i provvedimenti di rigetto della domanda da parte delle ASL o delle regioni sono impugnabili con ricorsi gerarchici, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 210 del 1992, e vengono definiti tutti con decreto del ministro della salute nella persona del sottosegretario all'uopo delegato, in questo caso il sottosegretario Antonio Gaglione. In proposito, rammenta che il presidente dell'associazione malati emotrasfusi e vaccinati (AMEV), l'Avv. Marcello Stanca, ha scritto direttamente al segretario generale della Presidenza della Repubblica, lamentando proprio la pretestuosità del rifiuto del Ministero e sollecitando un intervento legislativo urgente, così come richiesto nella sua interrogazione.

Alla luce di ciò, ritiene necessario che il ministro Turco venga a riferire in Commissione per spiegare come sia possibile chiedere un nuovo finanziamento al Ministero del tesoro per la copertura dei maggiori oneri della legge n. 229 del 2005 per pagare gli arretrati decennali a chi già percepisce il mensile, mentre nulla è stato chiesto per sanare le posizioni di chi è già in possesso del riconoscimento del nesso casuale della malattia.

Fa presente infine che il Ministero ha addirittura proposto la riapertura dei termini riservata ai soli deceduti che a causa di vaccinazione siano venuti a mancare prima dell'entrata in vigore della legge. Infatti, il comma 5 dell'articolo 33 estende temporalmente il beneficio dell'assegno una tantum agli eredi di coloro che siano deceduti prima dell'entrata in vigore

della legge n. 229 del 2005, se già titolari del beneficio previsto dalla legge n. 210 del 1992 (ma se un cittadino leso da vaccino è deceduto prima di diventare titolare dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 nulla spetta agli eredi).

Auspica infine che il Governo si attivi a favore di queste famiglie che continuano a subire questa ingiustizia sociale, per non aggiungere al danno subito la beffa.

Emanuele SANNA (PD-U), riprendendo le considerazioni svolte dall'onorevole Ceccacci, invita il relatore a rivedere il giudizio positivo formulato in relazione all'articolo 33, la cui ultima stesura, in seguito alle modifiche apportate dal Senato, risulta addirittura clamorosamente peggiore rispetto alla precedente. Ritiene altresì che ciò sia imputabile ad una altrettanto clamorosa disattenzione del Governo che non è stato conseguente rispetto agli impegni assunti in Commissione. Rammentando che la vicenda ha per oggetto malati del tutto comuni, affetti da patologie croniche, la cui condizione clinica è stata peggiorata, con conseguenze irreversibili, in seguito ad una trasfusione effettuata con sangue infetto, invita il Governo ad onorare un impegno preciso, recato da un ordine del giorno votato dall'Assemblea, autorizzando una spesa superiore ai 150 milioni di euro previsti nel provvedimento. Precisa infatti che è assolutamente necessario prevedere una spesa di 300 milioni di euro per ciascun anno per i soli malati talassemici, a cui va aggiunta quella destinata ai soggetti affetti dalle altre patologie.

Domenico DI VIRGILIO (FI),

In relazione poi all'articolo 33 del provvedimento, contenente disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette, rileva che l'entità del finanziamento non è sufficiente a garantire il rispetto della omogeneità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti interessati. Rammenta altresì che mentre una precedente finanziaria impegnava uno stanziamento pluriennale, l'emendamento di aumento dell'impegno di spesa che è stato presentato al Senato non è stato accettato dal Governo e dovrà essere ripresentato dal proprio gruppo alla Camera.

Invita dunque il Governo a non sottovalutare il problema e ad introdurre modifiche al provvedimento per adeguare il finanziamento previsto dall'articolo 33 per l'indennizzo dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette, che tradisce le aspettative di migliaia di cittadini affetti da patologie del sangue.

Roberto ULIVI (AN) chiede che il Governo riveda l'impianto complessivo dell'articolo 33 del provvedimento, giudicandolo assolutamente insufficiente, anche alla luce degli impegni pluriennali presi da altri Governi, nel passato, che non possono essere semplicemente ignorati. Esprime quindi una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Serafino ZUCHELLI fa presente che, da un lato, la proposta di transazione per un miliardo e 800 milioni nei confronti della platea dei talassemici è stata respinta dal Ministero del tesoro per mancanza di copertura e, dall'altro, che vi è stato sconcorso per l'ampliamento della platea dei beneficiari visto che i trasfusi occasionali non hanno uguale titolo a percepire un indennizzo. Rammenta peraltro che il

Ministero del tesoro stesso ha garantito che avrebbe affrontato nuovamente la questione trattandosi di un impegno del Parlamento che va onorato.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che l'onorevole Di Virgilio ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), che verrà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa.

La seduta termina alle 10.15.